



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale  
per il Piemonte  
Ufficio I



## Protocollo d'Intesa per l'attuazione e la diffusione nelle Istituzioni Scolastiche piemontesi della Lingua e della Cultura Tedesca

Tra

*l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*, con sede in corso Vittorio Emanuele II, 70, Torino -  
rappresentato dal Direttore Generale Dott. Fabrizio Manca (di seguito denominato USR)

e

*il Goethe-Institut Turin*, con sede in Piazza San Carlo, 206, Torino - rappresentato dal Direttore Dott. Roberta  
Canu (di seguito denominato Istituto)

(di seguito denominati, "Parti")

### CONSIDERATO CHE

Il *Goethe-Institut* è l'Istituto Culturale della Repubblica Federale di Germania e ha sedi in tutto il mondo. Promuove la conoscenza della lingua tedesca all'estero e la collaborazione culturale internazionale e trasmette un'immagine della Germania nelle sue più diverse sfaccettature offrendo informazioni sulla vita culturale, sociale e politica del Paese. I programmi culturali ed educativi incentivano il dialogo interculturale, favoriscono la partecipazione in ambito culturale, potenziano le strutture della società civile ed agevolano la mobilità internazionale.

La rete, costituita da sedi del *Goethe-Institut*, Goethe-Zentren, associazioni culturali e partner autorizzati rappresenta per molti, da quasi settant'anni, il primo contatto con la Germania. Il *Goethe-Institut* vanta una lunga tradizione di collaborazione con istituzioni e personalità di alto profilo in oltre 98 Paesi del mondo ed è partner per eccellenza di chi si occupa della Germania e della sua cultura.

Il *Goethe-Institut* è riconosciuto, ai sensi della D.M. n. 90/2003 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come "Ente accreditato" per le attività di formazione per il personale della scuola.

*l'USR Piemonte* ritiene prioritario accrescere la qualità dell'istruzione all'interno della Regione Piemonte anche attraverso percorsi finalizzati all'approfondimento della lingua e cultura tedesca rivolti sia agli/alle studenti/esse che ai/alle docenti, attraverso gemellaggi e percorsi di formazione con possibili scambi e borse di studio all'estero;

le Parti intendono avvalersi delle reciproche competenze, per promuovere, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali:

- l'apprendimento attivo delle discipline linguistiche ed umanistiche, con particolare riferimento alla lingua e alla cultura tedesca, evidenziando gli aspetti comuni di tale cultura con quella italiana, nell'ambito della crescita della cooperazione europea;

- l'approfondimento delle competenze di cittadinanza per tutti/tutte gli/le studenti/esse di ogni ordine e grado;
- la realizzazione di specifici percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento con enti ed associazioni culturali, pubbliche e private, operanti nei rispettivi territori disponibili ad accogliere gli/le studenti/esse

**VISTO** l'art. 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare l'azione europea volta a favorire e ad integrare l'azione degli Stati Membri per il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, nonché gli scambi culturali non commerciali;

**VISTO** il decreto legislativo n. 60 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta all'art. 1, commi 180 e 181, (lettera g), della legge n. 107 del 2015 e relativo alla promozione e diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, nonché al sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge n. 59 del 1997;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### **Art. 1**

##### **Oggetto**

Il presente Protocollo di Intesa (di seguito denominato, "Protocollo") disciplina la collaborazione tra le Parti per avviare, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, interventi sinergici e coordinati finalizzati a promuovere, in chiave educativa e formativa, presso le istituzioni scolastiche del Piemonte, la lingua e la cultura tedesca, nell'ambito della costruzione di una comune identità europea.

Gli interventi di cui al comma 1, includono anche attività di aggiornamento dei / delle docenti finalizzate all'insegnamento attivo della lingua e della cultura tedesca, nonché progetti didattici rivolti a tutti gli/le studenti/esse, allo scopo di migliorare la qualità degli apprendimenti e rafforzare le competenze trasversali di cittadinanza e di orientamento.

L'attuazione del Protocollo non comporta oneri finanziari a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

##### **Art. 2**

##### **Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**

L' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito denominato "USR"), in attuazione del presente Protocollo, assume l' impegno di:

- sensibilizzare, nel rispetto della loro autonomia, le istituzioni scolastiche sulle iniziative promosse dal Protocollo, affinché vi possano aderire se coerenti con il proprio piano triennale dell'offerta formativa;
- favorire la costituzione di reti tra le scuole aderenti per una maggiore efficacia del raggiungimento degli obiettivi;
- promuovere e diffondere le iniziative gratuite;

- fornire consulenza per la stipula di convenzioni relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- partecipare ai lavori del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, attraverso i propri rappresentanti;
- individuare, se necessario, nell'attuazione dell'attività oggetto del presente Protocollo la scuola capofila per la formazione.

### **Art. 3**

#### **Impegni del Goethe-Institut Turin**

L'Istituto assume l'impegno di:

- collaborare di comune intesa alla progettazione di iniziative congiunte e coordinate nell'ambito dei propri ruoli e delle rispettive competenze istituzionali;
- mettere a disposizione le proprie strutture ed esperti per l'attuazione delle iniziative previste dal protocollo nel periodo di validità dello stesso;
- individuare possibili azioni congiunte di formazione ed aggiornamento metodologico - didattico per i/le docenti coinvolti/e;
- partecipare ai lavori del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, attraverso i propri rappresentanti;
- garantire la massima diffusione dei contenuti del presente atto e dei suoi risultati progressivi, attraverso le proprie strutture, allo scopo di favorire possibili sinergie finalizzate alla realizzazione dei percorsi progettuali e degli eventi attivati intorno ad esso.

### **Art. 4**

#### **Comitato tecnico scientifico**

Per le finalità di cui agli articoli precedenti del presente Protocollo di Intesa, è costituito un Comitato Tecnico Scientifico così composto:

- due rappresentanti designati dall'USR;
- due rappresentanti designati dall'Istituto;

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti gettoni di presenza, rimborsi spese o altre indennità comunque denominate.

### **Art. 5**

#### **Regime dei risultati della ricerca - diritti di proprietà intellettuale**

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a fare riferimento alla collaborazione.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del proprio pre-existing know-how, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune.

Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato

al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

## **Art. 6**

### **Uso dei segni distintivi**

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

## **Art.7**

### **Trattamento dei dati personali**

Le basi giuridiche del trattamento dati sono il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), il Decreto di Adeguamento - D.Lgs. n.101/2018 e il Codice Privacy D.Lgs. n. 196/2003. L'Università degli Studi di Torino ha inoltre adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo Regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo, quali cifrature, tecniche di separazione e conservazione su server sicuri.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare, nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte. Analogamente le Parti procederanno in presenza di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il *Goethe-Institut* è il legale rappresentante e il Direttore dell'Istituto Dott. Roberta Canu. Il Responsabile della protezione dei dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: [roberta.canu@goethe.de](mailto:roberta.canu@goethe.de).

Il titolare del trattamento dei dati per l'USR è il Dirigente Giuseppe Bordonaro I dati di contatto del titolare sono i seguenti: [giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it](mailto:giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it).

In considerazione della specifica attività oggetto della presente convenzione, i dati raccolti potranno coinvolgere minori. Sarà pertanto necessario acquisire il consenso informato dei loro genitori raccolto a cura delle Istituzioni Scolastiche coinvolte e condiviso con le Parti.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a proteggere i dati raccolti. In particolare, si impegnano a conservare digitalmente i dati depositandoli in dischi esterni accuratamente conservati o negli strumenti di collaborazione accessibili esclusivamente mediante password personali.

In base all'art 89 c.1 del GDPR, i dati raccolti nell'ambito della presente Convenzione potranno essere conservati per finalità scientifiche e/o di tipo statistico, nel rispetto del principio della minimizzazione. In ogni caso il Dipartimento si impegna a distruggere i dati cinque anni dopo la loro raccolta. Non è previsto scambio di dati personali, poiché l'USR è interessata esclusivamente alla conoscenza statistica dei risultati e all'elaborazione di misure e soluzioni aventi oggetto le dinamiche dell'insegnamento e dell'apprendimento.

#### **Art. 8**

##### **Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art.9**

##### **Durata**

Il presente Protocollo di Intesa, valido ed efficace dal giorno successivo alla sua sottoscrizione, vincola le parti fino al 31 agosto 2023, salva la facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, da esprimersi esclusivamente in forma scritta, ad esito della valutazione di cui all'articolo 4.

#### **Art. 10**

##### **Registrazione, spese di bollo e firma**

La presente convenzione è soggetta: a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente;

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale e sarà condivisa tramite PEC istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Torino, 9 ottobre 2020

**Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**  
Il Direttore Generale  
Fabrizio Manca \_\_\_\_\_



Firmato digitalmente da  
MANCA FABRIZIO  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

**Goethe-Institut Turin**  
Il Direttore  
Roberta Canu \_\_\_\_\_

